

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1243 del 04/03/2024
Oggetto	D. Lgs. 152-06 Modifica non sostanziale dell'AIA della Ditta SICEM SAGA con installazione in Via dell'Industria n. 58 in Comune di Canossa (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1316 del 04/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quattro MARZO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 38391-2023

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6005 del 19-11-2018, intestata alla ditta SICEM SAGA SPA, impianto sito in comune di Canossa (RE), via delle Industrie n. 58 - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamato

il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

in particolare l'articolo 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”, che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale.

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 6005 del 19-11-2018, modificata con Determinazione dirigenziale n. 6587 del 22-12-2022, n. 4570 del 11-09-2023 e n. 6231 del 28-11-2023, è stato rilasciato alla ditta SICEM SAGA SPA il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al codice 6.1 a) dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in comune di Canossa (RE), via delle Industrie n. 58.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 09-11-2023 (prot. n. 190027 del 09-11-2023), con cui la ditta richiede di:

- per motivazioni tecniche progettuali dichiarate, l'impianto denominato “rimozione composti volatili da effluente anaerobico” e il compressore aria (n 7 e 8 nella planimetria layout di progetto) non saranno posizionati come inizialmente previsto presso l'attuale impianto di depurazione ma nell'area del biometano prossimo all'uscita del digestore anaerobico. Tali modifiche rientrano nel confine dell'impianto approvato e non modificano le altezze massime approvate.

- l'aria esausta in uscita dall'impianto di rimozione dei composti volatili (n. 8 nella planimetria layout di progetto) non sarà convogliata ai filtri percolatori come approvato ma, visto il nuovo posizionamento impianti e la distanza dai percolatori, sarà convogliata a un "filtro biologico con riempimento a lava" con un nuovo punto di emissione denominato E46. L'impianto ha le seguenti caratteristiche:
 - corrente da trattare 600 Nm³/h, 308,5 K, corrente satura di umidità;
 - velocità di attraversamento 0,05 m/sec;
 - materiale di riempimento pietre laviche 5 m³;
 - sistemi di regolazione: pressostato in ingresso per valutazione perdite di carico attraverso il riempimento;
 - sistemi di manutenzione: lavaggio con acqua 2 volte/anno con acqua inviata al depuratore.

Vista la richiesta di integrazioni di ARPAE, prot. 209744 del 11-12-2023 e la documentazione integrativa fornita dalla Ditta ed acquisita con prot. 25849 del 09-02-2024;

Considerato che:

- la ditta dichiara che l'emissione in atmosfera avrà concentrazione di acido solfidrico (H₂S) < 50ppm e COV < 50 ppm, con abbattimento > 90%. Sull'inquinante H₂S la concentrazione indicata è inferiore alla soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa) di Classe II, riportata all'Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 paragrafo 3 – Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore (tabella C), pari a 50 g/h;
- sono state presentate le nuove tavole Allegato 3A (Rev 4 del 21-12-2023) con l'aggiunta della nuova emissione E46 e allegato 3C (Rev 3 del 3-11-2023) con spostamento della sorgente n. 30-soffianti aria;

Valutato che:

- per poter escludere come inquinante nella E46 l'acido solfidrico, la ditta deve dimostrare che, una volta messo a regime l'impianto oggetto di modifica, la concentrazione emessa è effettivamente inferiore ai 50 ppm;
- non si possa escludere tra i possibili inquinanti anche l'ammoniaca, essendo uno dei composti che si possono formare nel processo anaerobico e quindi tale inquinante viene aggiunto come autocontrollo nella E46;

Preso atto che le planimetrie di riferimento sono:

- Allegato 3A (Rev 4 del 21/12/2023);
- Allegato 3C (Rev 3 del 3/11/2023);

Acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Reggio Emilia – prot. 36782 del 26-02-2024, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto.

Verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Ferrari Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

b) di aggiornare la sezione D della predetta autorizzazione nel seguente modo:

- **alla tabella A3) del paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA della Sezione D2 è aggiunto il seguente punto di emissione:**

Tabella A3)

Punto di emissione n.	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Durata della emissione (h)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/Nm ³)	Periodicità autocontrolli
E46	Trattamento aria esausta dopo flash aeration	600	24	Ammoniaca	15 mg/Nm ³	Annuale
				Composti Organici Volatili espressi come carbonio organico totale	50 mg/Nm ³	
				Acido solfidrico (H ₂ S)	(1)	

(1) La Ditta dovrà eseguire 2 campionamenti: 1 alla data di messa a regime dell'emissione stessa ed uno entro 1 anno dal precedente per la ricerca dell'Acido Solfidrico. Con il valore in concentrazione, mediato dei 2 campionamenti, dovrà essere calcolato il flusso di massa. Se il risultato sarà superiore a 50 g/h, la Ditta dovrà darne comunicazione ad ARPAE al fine dell'applicazione del limite di 5 mg/Nm³.

Per la suddetta emissione, relativamente a “portata”, “Composti Organici Volatili espressi come carbonio organico totale” e “Ammoniaca” dovranno essere espletate le procedure previste dall’art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

- Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all’Autorità Competente (ARPAE SAC) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.
- Trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime) tramite PEC all’Autorità Competente (ARPAE SAC) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall’Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.
- Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
- Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell’Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l’impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.
- Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell’allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l’attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d’aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l’obbligo

da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

- alla prescrizione n. 9 del paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA della Sezione D2 sono aggiunti i seguenti metodi di misura:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US Epa Method 16(*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015
Ammoniaca	UNI EN ISO 21877:2020 (*); US EPA CTM-027
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento.	

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6005 del 19/11/2018 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.